

21

ORIGINALE



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

13897

Settore III Servizio ICI
Assessorato Bilancio - Finanze - Tributi
Proposta di deliberazione N. 13 del 25 FEB.

in data
Categoria 5-5-99 Fascicolo
Annotazioni
di ulteriori

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale Delib. N. 15

OGGETTO: Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo alle seguenti fattispecie: 1) Modifica del procedimento di accertamento (ICI); 2) pertinenze dell'abitazione principale; 3) Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 4) Limitazione dell'esenzione dell'imposta (ICI) per gli Enti non commerciali

L'anno millenovecento NOVANTANOVE il giorno VENTISEI del mese di MARZO

nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA
Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'albo pretorio del Comune, si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

1	DEVOTO	Gennaro - SINDACO	17	LUONGO	Michelangelo
2	ALLEATI	Enrico	18	MAIONE	Francesco
3	ANDREOZZI	Gennaro	19	MORELLI	Carmine
4	ARTIACO	Antonello	20	MORRA	Carlo
5	BELLOFIORE	Gennaro	21	GOFFREDI	ACHILLE
6	BUONANNO	Oreste	22	PARRELLA	Mauro
7	BUONO	Elio	23	PIGARIELLO	Gennaro
8	DI BONITO	Gennaro	24	PARISI	SALVATORE
9	FIANDRA	Luigi	25	RASTRELLI MADDALUNO	Massimo
10	FIGLIOLA	Vincenzo	26	RUSSO	Giovanni
11	SCOTTO di V. RAFFAELE		27	SILVESTRI	Fabio
12	FUMO	Gennaro	28	SIMEOLI	Ernesto
13	LUBRANO	SALVATORE	29	TERRACCIANO	Procolo
14	GRITTO	Pasquale	30	TORTORELLI	Francesco
15	LUCIGNANO	Filippo	31	TRINCONE	Alfonso
16	LUCIGNANO	Luigi			

Sono assenti i signori: SCOTTO-TORTORELLI-MORELLI-TRINCONE-FIANDRA-MAIONE-ESCONO I CONSS.: LUCIGNANO F.-ALLEATI-PARRELLA-RASTRELLI-SILVESTRI
Presenti 20. Sono presenti il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Patricciolo; Dott. Gaudio; Rag. D'Agostino.

Presiede la riunione IL PRESIDENTE il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di PRIMA convocazione ed in prosieguo di seduta mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. G. VIRTUOSO il quale partecipa alla stessa ai sensi del comma 68 lett.a) dell'art. 17 della legge n. 127/97 * esprimendo / non esprimendo il parere sulla proposta in quanto * richiesto / non richiestogli

*) Senza il caso contrario.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- Che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai comuni il potere di regolare le proprie entrate, anche tributarie, entro limiti fissati dal decreto medesimo;
- Che tale potestà regolamentare consente, altresì, al comune di stabilire una diversa articolazione dei vari tributi di competenza, attraverso un riordino della disciplina degli stessi;
- Che in particolare, l'art. 59, comma 1 del richiamato decreto, per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), prevede:
 - 1) alla lettera f) e ai commi 2 e 3, la possibilità di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta con la modifica dello stesso;
 - 2) alla lettera d) di stabilire, al fine di applicazioni di agevolazioni, di considerare parte integrante delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
 - 3) alla lettera h) la possibilità di stabilire di considerare regolarmente eseguiti i versamenti, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - 4) alla lettera c) che può stabilirsi che l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente commerciale utilizzatore;

ATTESO:

- Che la commissione consiliare speciale per i regolamenti comunali, costituita con decreto del Presidente del consiglio comunale, n. 4050 del 28/01/98, ai sensi di quanto disposto dall'art.6 dello statuto comunale, al riguardo, ha formulato lo schema definitivo di un regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili relativo alle sopra elencate fattispecie, formato in riferimento agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997, rimettendo lo stesso, per l'ulteriore seguito, alla Presidenza del consiglio comunale;
- Che detto schema di regolamento è stato trasmesso, con nota n.6731, del 19/02/1999, per il competente parere ai consigli circoscrizionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 dello statuto comunale;
- VISTO gli articoli 1 e 2 del decreto legge 26 gennaio 1999 n.8, che dispongono che i regolamenti approvati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

SI PROPONE

Di adottare, a decorrere dall'anno 1999, un regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, relativo alle seguenti fattispecie:

- 1) - Modifica del procedimento di accertamento ICI;
(comma 1, lettera i; commi 2 e 3, art.59)
- 2) Pertinenze dell'abitazione principale;
(comma 1, lettera d, art.59)
- 3) Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
(comma 1, lettera i, art.59)
- 4) Limitazione dell'esenzione dall'imposta ICI per gli enti non commerciali.
(comma 1, lettera c, art.59)

Il regolamento in oggetto si compone di numero 5 articoli, di cui allo schema allegato alla presente, quale parte integrante.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONS. BUONO: quale presidente della Commissione speciale per i regolamenti, relaziona sinteticamente sull'argomento, specificando che la normativa regolamentare proposta si prefigge la finalità di razionalizzare e semplificare sia gli adempimenti da parte dei contribuiti che gli accertamenti da parte del competente ufficio. Tra l'altro si è previsto la sostituzione della dichiarazione ICI da parte dei cittadini con una semplice comunicazione.

Non essendoci richiesta di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta in esame, sulla quale il Ragioniere Capo ha espresso in termini favorevoli il parere di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta che precede;

Con voti favorevoli 20 espressi in forma palese dai 20 Consiglieri presenti e votanti in aula, all'UNANIMITA'

DELIBERA

E' approvata la proposta innanzi descritta che qui abbiassi per riportata e trascritta, concernente l'adozione del Regolamento ICI relativo a:


- Modifica del procedimento di accertamento; (rt. 1).
- Pertinenze dell'abitazione principale; (art. 2).
- Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; (art. 3).
- Limitazione dell'esenzione dall'imposta ICI per gli enti non commerciali; (art. 4).

Il predetto Regolamento composto di numero 5 (cinque) articoli è allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.

Demandare al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di Legge e statutari, con carico di conservare, in raccolta l'originale e partecipare copia a tutti i settori;

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Scorsari

5



COMUNE DI POZZUOLI
(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Relazione sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997, relativo alle seguenti fattispecie:

- 1) Modifica del procedimento di accertamento ICI;
- 2) Pertinenze dell'abitazione principale;
- 3) Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- 4) Limitazione dell'esenzione dall'imposta ICI per gli enti non commerciali.

Il Dirigente del Terzo Settore Ragioneria – Finanza - Tributi

Letta la legge 08/06/1990 n. 142 ed in particolare l'art. 53, 1° comma;

Visto l'art. 71 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che l'atto è regolare sotto l'aspetto della esatta descrizione dei fatti e degli atti citati e posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa sulla specifica materia;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in argomento.



Il Ragioniere Capo
Dott. C. Cassiga

Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)

relativo a

- Modifica del procedimento di accertamento ICI
 - Pertinenze dell'abitazione principale
 - Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
 - Limitazione dell'esenzione dall'imposta ICI per gli enti non commerciali.
-

In appendice è riportato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni (testo vigente).



Handwritten signatures of officials, including names like "F. Di...".

Summ
Bella *Kam* *della* *fl. H.* *fl. H.*

OGGETTO: Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, relativo a:

- 1) Modifica del procedimento di accertamento ICI (comma 1, lettera *l*, comma 2 e 3, art. 59.);
- 2) Pertinenze dell'abitazione principale (comma 1, lettera *d*, art. 59.);
- 3) Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (comma 1, lettera *i*, art. 59);
- 4) Limitazione dell'esenzione dall'imposta ICI per gli enti non commerciali. (comma 1, lettera *e*, art. 59).

Articolo I

Modifica del procedimento di accertamento dell'imposta

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:


1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera *f*); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;

e) la giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributario ICI, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;


f) il funzionario designato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);

h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/97;

i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.


3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

4. Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla giunta comunale.

Articolo 2

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora


sia proprietario ovvero titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza i *garage o box o posto auto*, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio, complesso immobiliare o, comunque, nei pressi ove è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso d.lgs. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 3

Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

1. E' stabilito che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, a titolo di imposta comunale sugli immobili, da un contitolare anche per conto degli altri.

2. Resta fermo che la disposizione di cui al comma 1 non introduce, in ogni caso, l'istituto della solidarietà passiva dell'imposta. Gli eventuali versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si intendono fittiziamente suddivisi proporzionalmente all'imposta dovuta da ciascuno di essi.

Articolo 4

Limitazione della esenzione dall'imposta a favore degli enti non commerciali

E' stabilito che l'esenzione, prevista dall'art 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dall'ente commerciale utilizzatore.

Articolo 5

Disposizione finale e decorrenze

Le disposizioni del presente regolamento si applicano per gli immobili di cui questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi. Le disposizioni di cui al precedente art. 3 esplicano la loro efficacia anche per i versamenti eseguiti per gli anni di imposta pregressi.

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DEL QUADRATO REGIONALE
CONTRATTI

Prot. n. 200306

La Sezione Provinciale di Contratti di Napoli nella seduta del
16-4-1999 ha preso la seguente decisione:

«PRENDE ATTO»

ce

23 APR. 1999



IL SEGRETARIO

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG. G. ANDREOZZI

IL PRESIDENTE
DOTT. S. BELLOPIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. G. VIRTUOSO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 21 MAR 1990 e vi rimarrà per quindici giorni (comma 1 art. 47 legge 142/90).

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Capo Sezione responsabile

COMUNE DI POZZUOLI

DR. SSA DIGLIO

Si attesta che l'intrascritto atto è stato iscritto all'albo pretorio del Comune dal 15 MAR 1990

A) Procedura per le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità. Pozzuoli, il 26 MAR 1990

Constatato che:

sono decorse le 30 giornate di pubblicazione così come attestato inanzi senza che sia pervenuta richiesta di controllo ai sensi del comma 38 art. 17 legge 127/97.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge 142/1990;

Addi _____

Il Dirigente Segreteria Generale

Provvedimento che viene assegnato per l'esecuzione a: _____

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è rimessa al CO.RE.CO. su richiesta dei Consiglieri ai sensi del comma 38 - art. 17 - Legge 127/97. Segue, pertanto, ai fini dell'esecutività lo schema della procedura sub B).

Addi _____

Il Dirigente Segreteria Generale

B) Procedura per le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data 21 MAR 1990.

Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi da parte del CO.RE.CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è da oggi divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97.

Addi _____

Il Dirigente Segreteria Generale

Spazio riservato ad eventuali decisioni del CO.RE.CO.

Ricevuta da parte del responsabile:

Copia della suesata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi _____

Firma _____